




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1447

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei
giornalisti uccisi a causa dello svolgimento
della loro professione

N. 57 – 29 gennaio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1447

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei
giornalisti uccisi a causa dello svolgimento
della loro professione

N. 57 – 29 gennaio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DEI GIORNALISTI UCCISI A CAUSA DELLO SVOLGIMENTO DELLA LORO	
PROFESSIONE.....	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1447
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica:	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Matteoni (FDI)
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca l'istituzione della Giornata nazionale della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.

Il testo iniziale del provvedimento, assegnato, in sede referente, alla VII Commissione Cultura, e gli emendamenti approvati da quest'ultima non sono corredati di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo del provvedimento, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame, in sede referente, e trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione

Le norme prevedono che la Repubblica riconosca il giorno 3 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione (Giornata nazionale) (comma 1). La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (comma 2).

Si ricorda che la legge n. 260 del 1949, "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", all'articolo 2 individua i giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, e all'articolo 3 individua talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge n. 54 del 1977, "Disposizioni in materia di giorni festivi", ha comunque previsto che:

- le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (art. 2);
- dette solennità civili (oltre ad altre ricorrenze) che ricadono in giorni feriali non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (art. 3).

In occasione della Giornata nazionale:

- lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in cooperazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative specifiche, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzati a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo svolto dall'informazione;
- il Ministero della cultura¹, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, organizza specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo (comma 3). Sempre tramite i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, possono essere promosse iniziative per divulgare le esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione (comma 7);
- le Università, le scuole di giornalismo e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche volte a commemorare figure di giornalisti uccisi a seguito della loro attività e ad approfondire la conoscenza dell'attività professionale di giornalista nonché dedicare una lezione specifica all'articolo 21 della Costituzione italiana (comma 5);
- sono promosse campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste sottolineando che la violenza *online* e gli attacchi sono rivolti a indebolire il giornalismo d'inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia che l'opinione pubblica ripone nella stampa (comma 6).

Si prevede, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e l'Ordine dei giornalisti rendano pubblico, attraverso i rispettivi siti *internet*, l'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. Al citato elenco è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 4).

¹ D'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 8).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il provvedimento in esame istituisce la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione (Giornata nazionale) cui non sono associati gli effetti delle festività civili² (commi 1 e 2). Lo stesso dispone che in occasione della Giornata nazionale:

- lo Stato e gli enti territoriali possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in cooperazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative sul tema (comma 3, primo periodo);
- il Ministero della cultura, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, organizza specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo (comma 3, secondo periodo). Sempre tramite i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, possono essere promosse ulteriori iniziative sul tema³ (comma 7);
- le Università, le scuole di giornalismo e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere specifiche iniziative didattiche (comma 5);
- sono promosse campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste (comma 6).

È, infine, prevista la pubblicazione dell'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e dell'Ordine dei giornalisti sui relativi siti *internet*. La Presidenza del Consiglio dei ministri dà al citato elenco ampia diffusione nell'ambito delle sue attività ordinarie di comunicazione (comma 4). Il provvedimento è assistito da una clausola generale di invarianza finanziaria (comma 8).

² Di cui alla legge n. 260 del 1949.

³ Per divulgare le esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione.

In proposito, appare invece necessario acquisire chiarimenti volti a verificare l'effettiva possibilità di attuare, nel limite delle risorse già disponibili a legislazione vigente conformemente alla clausola generale di invarianza, gli adempimenti che sono qualificati come a carattere obbligatorio, ossia:

- le campagne di comunicazione e sensibilizzazione attribuite al Ministero della cultura, e ciò con particolare riferimento a quelle da svolgere attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, rammentando che la RAI è inclusa nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ("elenco Istat");
- le campagne istituzionali volte a contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste.

Non si hanno invece osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizioni.

In particolare, non si formulano osservazioni con riferimento:

- all'istituzione della Giornata Nazionale poiché alla stessa non sono associati gli effetti delle solennità civili e dunque essa non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico;
- alla facoltà di assumere iniziative da parte dello Stato, degli enti territoriali, delle Università, delle scuole di giornalismo e degli istituti scolastici, nonché alle iniziative informative facoltative da effettuare tramite i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, considerato che le iniziative medesime, avendo appunto carattere facoltativo e non obbligatorio, potranno essere attuate al sussistere delle rispettive disponibilità di bilancio e nei limiti delle stesse;
- alla pubblicazione e diffusione dell'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione del novero dei soggetti pubblici a vario titolo coinvolti dal provvedimento in esame, potrebbe valutarsi l'opportunità di precisare, nell'ambito della predetta clausola, che le amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione della medesima legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sul punto, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.